

se il titolare di una scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione fornisca al proprietario di un cavallo un'unica prestazione, comprendente la scuderizzazione, l'allenamento e la partecipazione dei cavalli alle competizioni, a titolo oneroso anche nel caso in cui il proprietario del cavallo retribuisca tale prestazione mediante la cessione di metà del diritto al premio in denaro spettantegli in caso di partecipazione alla competizione con piazzamento in posizione utile.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)

(<sup>2</sup>) C-432/15, EU:C:2016:855.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il  
1° dicembre 2021 — GP/ juris GmbH**

**(Causa C-741/21)**

(2022/C 119/26)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Saarbrücken

**Parti**

*Ricorrente:* GP

*Resistente:* juris GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di danno immateriale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD (<sup>1</sup>) debba essere intesa, alla luce dei considerando 85 e 146, terza frase, del RGPD, nel senso che esso comprende qualsiasi pregiudizio alla posizione giuridica protetta, indipendentemente dai suoi eventuali ulteriori effetti e dalla gravità di tale pregiudizio.
- 2) Se la responsabilità per danni di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD risulti esclusa dal fatto che la violazione della norma viene ricondotta a un errore umano nel caso specifico di un soggetto che agisce sotto l'autorità del responsabile del trattamento o del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD.
- 3) Se sia consentito oppure necessario basare la quantificazione dei danni immateriali sui criteri di determinazione previsti dall'articolo 83 del RGPD, in particolare dai suoi paragrafi 2 e 5.
- 4) Se il risarcimento dei danni debba essere stabilito per ogni singola violazione oppure se più violazioni — quantomeno analoghe — vengano sanzionate con un indennizzo complessivo che non è determinato dalla somma dei singoli importi, bensì risulta da una valutazione globale.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 2 dicembre 2021 dalla Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in  
liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 settembre 2021, causa  
T-425/18, Altice Europe/Commissione**

**(Causa C-746/21 P)**

(2022/C 119/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in liquidazione (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho, H. Brokelmann, abogados)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione C(2018) 2418 final della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup> (caso M.7993 — Altice/PT Portugal, procedimento ex articolo 14, paragrafo 2) (in prosieguo: la «decisione controversa»);
- in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito e ridurre sostanzialmente le ammende inflitte in forza dell'articolo 3 e l'ammenda inflitta in forza dell'articolo 4 della decisione controversa, quest'ultima come modificata dalla sentenza del Tribunale;
- in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla decisione della Corte sui punti di diritto;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, sia nel procedimento di impugnazione, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere l'eccezione di illegittimità sollevata dalla Altice.

Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato il principio di proporzionalità e il divieto di doppia sanzione, fondato sui principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardanti il concorso di leggi, nel respingere l'eccezione di illegittimità sollevata dalla Altice (articolo 277 TFUE) per quanto concerne l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 (regolamento comunitario sulle concentrazioni), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso. L'«obbligo di notificazione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni non è distinto dall'«obbligo di sospensione» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, poiché la violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, implica necessariamente la «realizzazione» di una concentrazione. L'articolo 4, paragrafo 1, e la prima parte dell'articolo 7, paragrafo 1, si applicano alla stessa condotta e perseguono lo stesso interesse giuridico. La possibilità di infliggere due ammende cumulative ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni viola, pertanto, i principi generali di diritto dell'Unione menzionati.

Secondo motivo di impugnazione: nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere l'argomento secondo il quale, infliggendo due ammende cumulative per la stessa condotta, la decisione controversa abbia violato i principi di proporzionalità e il divieto di doppia sanzione.

Ai sensi della giurisprudenza della Corte, se il principio del *ne bis in idem* non osta a che a un'impresa siano inflitte, in un'unica decisione, due ammende per gli stessi fatti, l'autorità «deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell'infrazione». La sentenza impugnata non è conforme a tale obbligo. Soltanto una delle ammende inflitte ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni per la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso può essere compatibile con il requisito di proporzionalità. Una seconda ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento comunitario sulle concentrazioni è, per definizione, eccessiva e, quindi, sproporzionata, nonché contraria al divieto di doppia sanzione fondato sui principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardanti il concorso di leggi.

Terzo motivo di impugnazione: nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di «realizzazione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

Nello statuire che «la possibilità di esercitare un'influenza determinante» comporta già la realizzazione di una concentrazione, nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto, poiché ha equivocato le nozioni di «concentrazione» e «realizzazione» e si è fondato su un'interpretazione inesatta della sentenza del 31 maggio 2018 nella causa C-633/16, *Ernst & Young*, nella quale si è precisato che le operazioni non necessarie ai fini del cambiamento del controllo non rientrano nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, dato che non presentano un vincolo funzionale con la sua realizzazione.

Quarto motivo di impugnazione: nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di «diritto di veto» ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni o, in subordine, ha snaturato il contratto di acquisizione di azioni (SPA) ritenendo che esso attribuisse «diritti di veto».

Anche supponendo che la mera «possibilità di esercitare un'influenza determinante» comporti la «realizzazione» di una concentrazione — quod non — l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni esige una modifica duratura del controllo mediante mezzi che conferiscono «diritti di veto su decisioni commerciali strategiche», quali il «potere di impedire» comportamenti strategici di un'impresa. Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto estendendo la nozione di «diritti di veto» a situazioni che non attribuivano il potere di impedire decisioni strategiche. In subordine, nella sentenza impugnata il Tribunale ha travisato il contenuto dello SPA, interpretando gli accordi precedenti alla sua conclusione come attributivi di «diritti di veto» alla Altice.

Quinto motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che gli scambi di informazioni comportano la «realizzazione» di una concentrazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che lo scambio di informazioni nel contesto di una concentrazione rientri nell'articolo 4, paragrafo 1, e nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, mentre l'articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003<sup>(1)</sup> presuppongono un meccanismo *ex post*. Ciò è in contrasto con la sentenza nella causa C-633/16 e determina una riduzione dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003. Inoltre, nella sentenza impugnata, il Tribunale travisa il contenuto della decisione controversa statuendo che, ai sensi di tale decisione, gli scambi di informazioni non costituivano, di per sé, una violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, bensì, semplicemente, «contribuivano» a dimostrare la violazione.

Sesto motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere l'eccezione di illegittimità sollevata dalla Altice e il suo argomento vertente sull'assenza di proporzionalità delle ammende.

Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare la negligenza della Altice. Inoltre, l'importo delle ammende risultanti dalla sentenza impugnata non soltanto è inadeguato, ma anche eccessivo, tanto da risultare sproporzionato. Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nell'omettere di ridurre sostanzialmente l'importo delle ammende nell'esercizio della sua competenza estesa al merito.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

**Impugnazione proposta l'8 dicembre 2021 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale  
(Ottava Sezione) del 29 settembre 2021, causa T-384/19, Parlamento / Axa Assurances Luxembourg  
SA e a.**

**(Causa C-766/21 P)**

(2022/C 119/28)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Parlamento europeo (rappresentanti: E. Paladini e B. Schäfer, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Axa Assurances Luxembourg SA, Baloise Assurances Luxembourg SA, La Luxembourgeoise SA, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare il punto 2 e il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale;
- riservare le spese, ad eccezione di quelle che costituiscono l'oggetto del terzo punto del dispositivo della sentenza impugnata.

In via subordinata:

- annullare il punto 2 e il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata;
- accogliere le richieste conclusive presentate dal Parlamento europeo in primo grado nei confronti di Axa Assurances Luxembourg SA, Baloise Assurances Luxembourg SA et La Luxembourgeoise SA.